

San Marino, 9 aprile 2026

Prot. n. 176/D/2026

Il Dirigente

Visto l'art. 14, comma 2 lett. a) della legge costituzionale n. 1/2021 ed esaminati i dati statistici riportati nella Relazione sullo stato della giustizia per il 2025;

Considerato:

che il lavoro giudiziario va eseguito dai Magistrati secondo il principio di sostanziale parità numerica delle assegnazioni, tenuto conto del carico pendente, della produttività e dell'apporto sostitutivo ricevuto dagli Uditori;

che gli incarichi extragiudiziari, assegnati di regola secondo il principio della rotazione, hanno carattere ancillare e complementare;

che occorre procedere a un riequilibrio complessivo dei carichi di lavoro tra i Commissari della legge, previa valutazione comparativa dell'impegno concretamente richiesto dai procedimenti assegnati nelle singole materie;

che gli Uditori, i quali, applicati ai diversi settori della giurisdizione per l'esercizio prevalente di funzioni istruttorie, hanno finora svolto una mole considerevole di lavoro in forza delle deleghe attribuite dai Commissari della legge, devono completare la formazione professionale con specifico riguardo alla tecnica di redazione delle sentenze e di altri provvedimenti decisori;

che, pertanto, al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'Ufficio è necessario procedere ad una revisione organica delle attribuzioni del lavoro giudiziario;

che i criteri di distribuzione dei carichi di lavoro sono peraltro sottoposti a costante verifica, all'esito della progressiva opera di coordinamento e monitoraggio del lavoro giudiziario;

Valutata la professionalità e l'esperienza acquisita da ciascun magistrato e tenuto conto della intercambiabilità dei Commissari della legge nei diversi settori della giurisdizione;

dispone

A) Al Commissario della legge Francesco Santoni è affidato l'incarico di **Coordinatore** del settore civile, commerciale ed amministrativo e al Commissario della legge Adriano Saldarelli quello di **Coordinatore** del settore penale, con il compito di monitorare e riferire periodicamente al Dirigente circa l'andamento dei settori (con riguardo, in particolare, ai profili della equità della distribuzione dei carichi di lavoro, della speditezza dei procedimenti, del rispetto del diritto di difesa, della complessiva qualità ed efficacia delle attività svolte), così da consentire la puntuale valutazione dell'adeguatezza delle misure organizzative e l'eventuale adozione di opportune modifiche. Il Coordinatore vigila sul corretto svolgimento dei servizi di cancelleria e sull'osservanza delle disposizioni dirigenziali, riferendo al Dirigente sulle eventuali disfunzioni e proponendo i pertinenti rimedi. Il Coordinatore non interferisce, né assume di sua iniziativa informazioni sulla concreta gestione dei procedimenti.

I Coordinatori tengono, di concerto, i rapporti con la Scuola Superiore della Magistratura italiana, consentendo la tempestiva adesione dei magistrati ai singoli moduli programmati, nel rispetto della convenzione in vigore.

B) La distribuzione del lavoro giudiziario tra i Commissari della legge, gli Uditori, i Giudici d'appello e i Procuratori del fisco avviene come di seguito.

I - Cause e procedimenti civili, commerciali ed amministrativi di primo grado

I Commissari della legge assegnati al settore civile, commerciale ed amministrativo di primo grado conservano il carico di lavoro ad essi finora assegnato.

I Commissari applicano le vigenti linee guida nelle relative materie, effettuano il costante monitoraggio della durata delle cause e dei procedimenti, in adempimento della legge 22 aprile 2025 n. 60 e delle pertinenti linee guida, e ispirano la motivazione dei provvedimenti decisorii ai criteri di sintesi e chiarezza.

La distribuzione delle cause e dei procedimenti civili, commerciali e amministrativi, iscritti a ruolo a far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tenuto conto della rilevata, significativa, riduzione delle pendenze nel settore civile e dei carichi di lavoro dei singoli magistrati, viene effettuata tra i Commissari della legge:

GIOVANNI BELLUZZI

FABIO GIOVAGNOLI

ISABELLA PASINI

FRANCESCO SANTONI

ELIA ZAGHINI

Le cause in materia di responsabilità aquiliana e le cause in materia contrattuale e di obbligazioni sono suddivise tra tutti i Commissari della legge, sulla base dell'iscrizione secondo l'ordine alfabetico, iniziando da Belluzzi.

GIOVANNI BELLUZZI

- cause in materia di responsabilità aquiliana;
- cause in materia contrattuale e di obbligazioni;
- rogatorie internazionali passive in materia civile, esecuzioni estere e richieste di notifica di atti esteri;
- procedimenti per i servizi di esattoria;
- controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi (unitamente a Giovagnoli, per tre mesi ciascuno, proseguendo con l'alternanza già in corso).

FABIO GIOVAGNOLI

- cause in materia di responsabilità aquiliana;
- cause in materia contrattuale e di obbligazioni;
- cause e procedimenti in materia di diritto di famiglia, ad eccezione dei divorzi, e tutela minori, ivi compresi quelli in materia di adozione (unitamente a Santoni). La Cancelleria procede all'assegnazione sulla base dell'iscrizione secondo l'ordine alfabetico, iniziando da Giovagnoli;
- cause in materia di procedure strumentali e di locazione di immobili (unitamente a Pasini). La Cancelleria procede all'assegnazione sulla base dell'iscrizione secondo l'ordine alfabetico, iniziando da Giovagnoli;
- cause in materia di trust, che non rientrano nella competenza della Corte per il trust, e di rapporti fiduciari.

- controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi unitamente a Belluzzi per tre mesi ciascuno, ad iniziare da Belluzzi, proseguendo con l'alternanza già in corso.
- cause in materia di lavoro subordinato privato, compresa la sorveglianza sulle associazioni di categoria e sindacati e i relativi provvedimenti.

ISABELLA PASINI

- cause in materia di responsabilità aquiliana;
- cause in materia contrattuale e di obbligazioni;
- cause in materia di procedure strumentali e di locazione di immobili (unitamente a Giovagnoli). La Cancelleria procede all'assegnazione sulla base dell'iscrizione secondo l'ordine alfabetico, iniziando da Giovagnoli;
- procedimenti di volontaria giurisdizione, ad eccezione di quelli riguardanti la tutela minori e gli adulti incapaci, ivi compresi quelli relativi alle attribuzioni derivanti dalla legge istitutiva del Bollettino dei protesti;
- provvedimenti riguardanti enti morali, associazioni non commerciali, fondazioni e relative cause e procedimenti;
- cause civili in materia di ricorsi avverso delibere in materia di previdenza ed assistenza, assunte dai competenti organi dell'I.S.S.;
- cause in materia tributaria;
- cause in materia di proprietà industriale, segni distintivi, concorrenza sleale e diritto d'autore.

FRANCESCO SANTONI

- cause in materia di responsabilità aquiliana;
- cause in materia contrattuale e di obbligazioni;
- cause e procedimenti in materia di diritto di famiglia, ad eccezione dei divorzi, e tutela minori, ivi compresi quelli in materia di adozione (unitamente a Giovagnoli). La Cancelleria procede all'assegnazione sulla base dell'iscrizione secondo l'ordine alfabetico, iniziando da Giovagnoli;
- istruzione del giudizio di secondo grado nelle cause e nei procedimenti decisi dai Commissari della legge per i quali è incompatibile il Commissario Zaghini;
- provvedimenti riguardanti le società, cooperative e consorzi, e cause in materia societaria;

- cause in materia di garanzie reali e di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ivi comprese le revocatorie concorsuali (unitamente a Zaghini). La Cancelleria procede all'assegnazione sulla base dell'iscrizione secondo l'ordine alfabetico, iniziando da Santoni.

ELIA ZAGHINI

- cause in materia di responsabilità aquiliana;
- cause in materia contrattuale e di obbligazioni;
- accertamenti tecnici preventivi;
- ricorsi giurisdizionali amministrativi;
- cause in materia di diritti reali;
- cause in materia successoria;
- cause in materia di garanzie reali e di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ivi comprese le revocatorie concorsuali (unitamente a Santoni). La Cancelleria procede all'assegnazione sulla base dell'iscrizione secondo l'ordine alfabetico, iniziando da Santoni;
- reclami sui provvedimenti cautelari nelle cause in materia di proprietà industriale, segni distintivi, concorrenza sleale e diritto d'autore;
- istruzione del giudizio di secondo grado nelle cause e nei procedimenti decisi in primo grado dagli altri Commissari della legge.

Le seguenti cause sono assegnate a tutti i Commissari della legge del settore civile. La Cancelleria procede all'assegnazione sulla base dell'iscrizione secondo l'ordine alfabetico per il singolo gruppo, iniziando da Belluzzi:

- cause in materia di interdizione e inabilitazione e provvedimenti riguardanti adulti incapaci;
- cause in materia di divorzio;
- cause in materia di delibazione;
- cause in materia di contratti agrari;
- cause in materia di cittadinanza, assenza e morte presunta, relative allo stato civile e alla legge elettorale ed altre cause nella stessa materia, compresi i procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il cambiamento del nome e del cognome;
- procedure e cause relative ad espropriazioni per pubblica utilità;

- delibazione lodi arbitrali e altri procedimenti in materia.

Le procedure concorsuali e quelle relative ai soggetti vigilati posti in liquidazione coatta amministrativa sono assegnate ai Commissari Giovagnoli, Pasini e Zaghini. La Cancelleria procede all'assegnazione sulla base dell'iscrizione secondo l'ordine alfabetico, iniziando da Giovagnoli.

Le cause in materia concorsuale sono assegnate al giudice del procedimento.

Le procedure esecutive fondate su sentenze sono assegnate al giudice che le ha emesse.

Le procedure esecutive in materia di diritto di famiglia fondate su titoli diversi dalle sentenze sono assegnate al giudice che ha adottato il provvedimento che costituisce il titolo esecutivo.

Le procedure esecutive fondate su titoli diversi dalle sentenze sono suddivise tra tutti i Commissari della legge, ai quali vanno assegnate in ordine alfabetico.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono assegnati al giudice reperibile nel giorno in cui l'istanza viene depositata.

La presidenza della Commissione per la tutela della salute mentale è assegnata al Commissario Zaghini, che è sostituito in caso di incompatibilità dal Commissario Santoni. Il Commissario Zaghini richiede al Direttore del dipartimento di salute mentale di comunicare alla Cancelleria i recapiti dei membri designati dal Comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 57 del 2009.

Gli ordini di protezione e gli altri procedimenti previsti dalla legge n. 97/2008 e ss.mm. sono assegnati ai Commissari Giovagnoli e Santoni secondo l'ordine alfabetico, iniziando da Giovagnoli.

Le funzioni di Autorità centrale per l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di sottrazione dei minori sono assegnate al Commissario Giovagnoli, che ne dà comunicazione all'Organismo internazionale competente; le eventuali e successive funzioni di giudice tutelare sono esercitate dal Commissario Santoni.

Il Commissario Belluzzi viene indicato quale componente il Collegio per l'esame delle domande di cittadinanza per naturalizzazione ai sensi della legge 22 marzo 2016, n. 38.

Disposizioni per le sostituzioni

In caso di assenza, incompatibilità, astensione e ricusazione si sostituiscono fra loro, rispettivamente, i Commissari Belluzzi e Zaghini, Giovagnoli e Pasini. Il Commissario Santoni è sostituito dal giudice reperibile assegnato al settore civile; qualora sia in turno l'Uditore, è sostituito dal Commissario nel primo turno successivo. Nel caso l'incompatibilità riguardi anche il sostituto, il Cancelliere procede all'assegnazione secondo il criterio dell'ordine alfabetico.

Se tutti i giudici assegnati al settore civile sono incompatibili, il Cancelliere procede all'assegnazione ai giudici del settore penale secondo l'ordine alfabetico.

Alle sostituzioni dell'Uditore provvede direttamente il Commissario delegante e, in caso di assenza contemporanea, provvede il suo sostituto secondo le disposizioni che precedono.

Le sostituzioni per le assenze comportano l'adozione dei provvedimenti urgenti ed indilazionabili, tra cui, oltre le misure cautelari e gli atti esecutivi, quelli in materia di tutela minori.

I Giudici esercenti le funzioni civili, gli Uditori assegnati al settore civile che hanno superato le due valutazioni di professionalità, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 della legge costituzionale n. 1/2021, e l'Uditore Simoncini provvedono alla reperibilità, secondo i turni mensili pubblicati secondo l'ordine alfabetico. In caso di difficoltà ad intervenire, il titolare della reperibilità provvede a contattare altro magistrato, secondo l'ordine alfabetico, assicurandosi della presa in carico della vicenda; valgono, in ogni caso, quale criterio suppletivo le norme sulle sostituzioni. Nel caso di atti improcrastinabili, allorché si verificano, a seguito di reiterati tentativi, l'irraggiungibilità del magistrato reperibile, l'istante procede a contattare i magistrati successivi secondo l'ordine di reperibilità. Il magistrato che, benché reperibile, sia risultato irraggiungibile, è tenuto a fornire una tempestiva giustificazione scritta delle ragioni della sua irraggiungibilità. Con atto a parte, i magistrati impartiscono istruzioni agli uffici, servizi e organi di polizia.

Va in ogni caso assicurata la priorità e l'urgenza nella trattazione delle cause comunque riguardanti i rapporti familiari, la tutela dei minori e degli incapaci, la violenza di genere e i rapporti di lavoro.

II.1 - Procedimenti penali - Istruttoria

Ritenuto necessario e urgente – alla luce della più recente rilevazione dei dati statistici - procedere a uno spostamento di risorse dalla decisione all'istruttoria penale, che, al fine di assicurare un carico oggettivamente più equilibrato di ciascun magistrato del Tribunale, è affidata a tre Giudici inquirenti, i quali delegano l'istruttoria agli Uditori assegnati al settore con modalità tali da garantire l'equilibrio delle deleghe:

ROBERTO BATTAGLINO

ELISA BECCARI

ANTONELLA VOLPINARI

Criteri di distribuzione dei procedimenti

I Commissari della legge assegnati all'istruttoria conservano il carico di lavoro pendente alla data delle presenti disposizioni.

In particolare, il Commissario Volpinari conserva il carico di lavoro di Giudice decidente nei giudizi per i quali la stessa ha già pronunciato il dispositivo o ha già tenuto la prima udienza dibattimentale. I restanti giudizi, per i quali non risulta ancora aperto il dibattimento, sono affidati in pari numero ai Giudici decidenti Saldarelli e Valentini, sulla base del numero d'iscrizione e secondo l'ordine alfabetico, a partire da Saldarelli.

La distribuzione dei nuovi procedimenti penali, iscritti a ruolo a far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è effettuata secondo le seguenti disposizioni.

I procedimenti, secondo i seguenti gruppi principali di materie, sono assegnati a ciascuno dei suddetti Commissari per la durata di un quadrimestre, a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento.

1. Reati contro la vita e l'incolumità personale (artt. 150-166 c.p.), reati contro la libertà personale (167-182 c.p.); reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; reati contro il patrimonio (194-222 c.p.); reati contro l'incolumità, la salute pubblica e l'ambiente naturale (artt. 236-259 c.p.) tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del territorio; tutela penale della sanità e sicurezza sociale, della salute, dell'igiene delle sostanze e dei consumi alimentari; reati contro la fede religiosa e i sentimenti

verso i defunti (artt. 260- 267 c.p.); reati contro la moralità pubblica (artt. 268-283 c.p.) compresi quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di giochi della sorte, concorsi a premi, lotterie e scommesse; reati in materia di sostanze stupefacenti, turismo, esposizioni e attività pubblicitarie. Per il primo semestre Battaglino, poi Beccari e infine Volpinari.

2. Reati contro l'onore (183-189 c.p.) e reati di diffamazione a mezzo stampa e reati di stampa; reati contro l'inviolabilità dei segreti (190-193 c.p.) oltre ai reati previsti dalla legge n. 93 del 2008, in materia di intercettazioni abusive e, più in generale, previsti dalle leggi speciali in materia di tutela della riservatezza; reati contro la famiglia (artt. 223-235 c.p.), reati in materia di armi ed in materia di forensi; reati previsti dalla normativa antiriciclaggio e in materia bancaria e finanziaria; tutela penale del lavoro e dell'attività sindacale; reati in materia di trasmissioni e telecomunicazioni, raccolta, elaborazione e uso dati nel settore dell'informatica; reati contro l'ordine pubblico (artt. 284- 294 c.p., con l'avvertenza che il reato di associazione a delinquere ex art. 287 c.p. segue il reato fine più grave per il quale essa è stata costituita); reati contro la fede pubblica (295-302 c.p.); reati contro l'economia pubblica (artt. 303- 323); tutela penale ed amministrativa del diritto d'autore e dei programmi per elaboratore, e reati in materia di commercio, industria e artigianato di cui alla legislazione speciale; reati contro lo Stato (324-409 c.p.) compresi quelli di contrabbando, evasione fiscale (388-389 c.p.) e i reati tributari previsti dalla legislazione speciale. Per il primo quadrimestre Beccari, poi Battaglino e infine Volpinari.
3. I procedimenti per riciclaggio sono assegnati alternativamente, sulla base del numero di iscrizione, ai Commissari Battaglino, Beccari e Volpinari, a partire dal primo.
4. Nelle seguenti materie la distribuzione dei procedimenti, anche contro ignoti, è effettuata tra i Commissari Inquirenti per un periodo di quattro mesi ciascuno: reati in materia di disciplina e sicurezza della circolazione stradale senza il concorso di altri reati; reati di uso indebito di strumenti di pagamento (art. 204 bis c.p.); reati di frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento (art. 401 bis c.p.); reati di furto e danneggiamento a carico di ignoti (artt. 194 e 203 c.p.); reati di emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.); reati di falsità in monete (art. 401 c.p.). Per il primo quadrimestre Battaglino e, a seguire, Beccari e Volpinari. I Commissari inquirenti si

avvalgono della collaborazione degli Uditori Filippi e Ugolini per la gestione degli incombenti che caratterizzano tali procedimenti.

5. Le rogatorie di nuova iscrizione sono assegnate ai Commissari Beccari e Battaglino, per la durata di sei mesi ciascuno, a partire da Beccari. Le rogatorie pendenti restano in carico al giudice assegnatario. In caso di connessione della rogatoria con un procedimento interno già pendente, la richiesta di assistenza giudiziaria è assegnata al giudice che procede. In caso di richiesta di assistenza giudiziaria, l'eventuale procedimento interno di nuova iscrizione viene assegnato al giudice della rogatoria. Se il procedimento è pendente innanzi al Giudice d'appello, alla richiesta di assistenza giudiziaria provvedono i Commissari della legge assegnati all'istruttoria secondo la regola generale.

Sostituzione in caso di assenza, incompatibilità e reperibilità

I Commissari inquirenti si sostituiscono in caso di assenza o incompatibilità e provvedono per la reperibilità nei procedimenti interni e per rogatoria nelle materie loro assegnate.

Le sostituzioni avvengono sulla base dei turni di reperibilità concordati fra i Magistrati inquirenti e ratificati dal Dirigente. In caso di assenza dell'Uditore provvede il Commissario delegante e, in caso di assenza contemporanea, il suo sostituto secondo le disposizioni che precedono.

Laddove la necessità di compiere un atto urgente, proprio del regime di reperibilità, sorga in orario d'ufficio, provvede il Giudice inquirente titolare del procedimento in base alle disposizioni vigenti. In caso di sua assenza provvede il Giudice inquirente reperibile.

Gli stessi criteri si applicano per l'assegnazione dei procedimenti a seguito di astensione o ricasazione, con riferimento al Commissario di turno al momento in cui è depositato in Cancelleria il provvedimento che accoglie le relative istanze. Nel caso l'incompatibilità riguardi anche il sostituto, il Cancelliere procede alla assegnazione secondo l'ordine alfabetico. Se tutti i Commissari inquirenti sono incompatibili il procedimento è assegnato al Commissario del settore civile secondo l'ordine alfabetico.

Provvedono alla reperibilità i Commissari Battaglino, Beccari e Volpinari, l'Uditore Filippi e gli Uditori che hanno superato le due valutazioni di professionalità ai sensi dell'art.

8, commi 2 e 3, della legge costituzionale n. 1/2021, secondo i turni fra essi concordati e ratificati dal Dirigente. La tabella delle reperibilità è comunicata, a cura della Cancelleria, ai magistrati e agli altri soggetti interessati. In caso di impossibilità ad intervenire, il magistrato reperibile contatta il magistrato che lo sostituisce secondo l'ordine di reperibilità, in ogni caso assicurandosi della relativa presa in carico dell'intervento. Nel caso di atti improcrastinabili, l'istante, se il magistrato reperibile sia irraggiungibile, contatta i magistrati che lo sostituiscono secondo l'ordine di reperibilità. Il magistrato reperibile che sia risultato irraggiungibile è tenuto a fornire al Dirigente una tempestiva giustificazione scritta dei motivi della sua irraggiungibilità. Con separato atto il magistrato reperibile impartisce istruzioni agli uffici, servizi ed organi di polizia interessati.

Disposizioni generali – “Gruppi” – Riesame – Intercettazioni

I Giudici Inquirenti, nella formazione della prova, assicurano il pieno rispetto del diritto di difesa e limitano il regime di temporanea segretezza dell'istruttoria al tempo strettamente necessario, provvedendo altresì alla speditezza della relativa fase.

Le segnalazioni, che non recano alcuna sottoscrizione o recano una sottoscrizione illeggibile, ovvero che pur apparendo riferibili ad un soggetto non consentono comunque di individuarlo con certezza, sono considerate anonime e vanno archiviate senza che si dia inizio ad alcuna indagine. Le segnalazioni anonime, che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate, possono essere tenute in considerazione dall'Inquirente al solo fine di integrare le informazioni acquisite nell'ambito di procedimenti validamente aperti per i medesimi fatti.

Qualora all'atto dell'iscrizione o presa in carico da parte della Cancelleria, questa riscontri la sussistenza di più ipotesi di reato, rientranti, sulla base dei precedenti criteri, nella competenza di più Inquirenti, assegna il procedimento al Commissario titolare della competenza per il reato più grave tra quelli ipotizzati, dando contestuale comunicazione agli altri Commissari interessati.

Ciascun Commissario ritrasmette alla Cancelleria il fascicolo, entro il decimo giorno successivo al compimento del primo atto istruttorio, qualora ritenga che la corretta o mutata qualificazione del reato involga la competenza di altro Commissario sulla base dei presenti criteri. La Cancelleria procede a trasmettere il fascicolo al Commissario competente. Scaduto il termine di cui sopra, l'Inquirente comunica comunque al Dirigente e al Commissario competente per materia, sulla base dei presenti criteri, la circostanza che

il procedimento sarebbe rientrato nella competenza di quest'ultimo. Questi può chiedere al Dirigente che si proceda ai sensi dell'art. 16 l. 100/2013. Il Dirigente può provvedere d'ufficio.

Qualora, nel corso delle indagini, l'Inquirente reputi necessario procedere, in ragione di connessione, per altri titoli di reato che non rientrerebbero nella propria competenza per materia sulla base dei presenti criteri, comunica la circostanza al Commissario competente e al Dirigente, evidenziando le ragioni di economia processuale o di semplificazione istruttoria che rendono necessaria la riunione dei procedimenti. Il Giudice competente per materia può chiedere al Dirigente che si proceda ai sensi dell'art. 16 l. 100/2013. Il Dirigente può provvedere d'ufficio.

Qualora sia necessaria la riunione di più procedimenti per connessione, questa avviene in capo all'Inquirente assegnatario del primo procedimento in ordine di tempo che ne dà comunicazione al Dirigente e al Commissario interessato. Ciascun Commissario titolare degli altri procedimenti riuniti al primo in ordine di tempo può chiedere al Dirigente che si proceda ai sensi dell'art. 16 l. 100/2013. Il Dirigente può provvedere d'ufficio.

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per connessione quella di cui all'art. 27 c.p.p. nonché quella che si verifica nei casi di concorso di persone nel reato, se più persone con condotte indipendenti hanno realizzato l'evento o se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri.

Le parti possono segnalare, attraverso apposita istanza diretta all'Inquirente titolare del procedimento, questioni di competenza che riguardino l'applicazione dei criteri di assegnazione.

Il Dirigente può provvedere anche d'ufficio alla formazione dei “*gruppi*” di cui all'art. 16 l. n. 100/2013, tenuto conto della complessità delle indagini e della particolare natura dei fatti oggetto del procedimento che possono anche richiedere un approccio pluridisciplinare. Partecipano ai gruppi non solo i Commissari della legge assegnati all'istruttoria, ma anche quelli assegnati al settore civile, secondo i criteri della professionalità acquisita e, di regola, della rotazione.

I Commissari della legge del settore civile trattano e decidono i procedimenti di riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali, secondo l'ordine alfabetico, ed assumono ad ogni effetto la qualifica di *Giudice del riesame*. Ad essi succedono, progressivamente e alternativamente nell'assegnazione dei fascicoli, i Giudici decidenti penali.

L'autorizzazione per le intercettazioni è assegnata al Commissario della legge del settore civile secondo l'ordine alfabetico, che nel procedimento assume, a ogni effetto, la qualifica di *Giudice delle intercettazioni*.

II.2 Procedimenti penali - Decisione

Il giudizio penale, per i procedimenti di nuova iscrizione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è affidato ai Commissari della legge:

ADRIANO SALDARELLI

VICO VALENTINI

I procedimenti di nuova iscrizione e quelli già assegnati al Commissario Volpinari, per i quali non risulta ancora aperto il dibattimento, sono distribuiti fra i Commissari Saldarelli e Valentini sulla base del numero d'iscrizione e secondo l'ordine alfabetico, a partire da Saldarelli.

I Giudici decidenti conservano il carico di lavoro ad essi assegnato, ad esclusione dei giudizi attribuiti al Commissario Volpinari per i quali non risulta ancora aperto il dibattimento.

I Giudici decidenti evadono l'arretrato secondo i criteri di priorità e il cronoprogramma concordato col Dirigente e tengono udienze dibattimentali almeno per due giorni settimanali, in osservanza dei criteri di concentrazione e speditezza.

I Commissari della legge del settore civile Giovagnoli, Santoni e Zaghini, tenuto conto dell'attuale carico delle pendenze del settore di appartenenza e di quello della decisione penale, contribuiscono alla definizione dei giudizi per i quali i reati contestati sono prossimi alla prescrizione. Questi sono selezionati ed equamente distribuiti fra i Commissari Giovagnoli, Santoni e Zaghini - sulla base del numero d'iscrizione e secondo l'ordine alfabetico a partire da Giovagnoli, e tenuto conto del valore ponderale -, d'intesa fra i Coordinatori di entrambi i settori, che ne riferiscono al Dirigente per l'adozione del relativo provvedimento organizzativo.

I Giudici assegnati al dibattimento si sostituiscono tra loro in caso di assenza, incompatibilità, astensione e ricusazione. Nel caso l'incompatibilità riguardi anche il sostituto, il Cancelliere procede all'assegnazione del procedimento al Giudice Inquirente secondo il criterio dell'ordine alfabetico. In caso di incompatibilità di tutti i Giudici

Inquirenti il fascicolo è assegnato al Commissario della legge del settore civile designato dal Dirigente secondo l'ordine alfabetico.

II.3 - Esecuzione penale

L'esecuzione penale, ad eccezione dell'esecuzione di misure cautelari personali che è assegnata al giudice del procedimento, resta affidata, quale giudice unico, al Commissario della legge Antonella Volpinari, la quale è competente anche per le estradizioni attive conseguenti a condanne penali.

In caso di assenza, incompatibilità, astensione o ricusazione, il Giudice dell'esecuzione è sostituito dai Giudici decidenti secondo l'ordine alfabetico, a partire da Saldarelli.

II.4 - Criteri di priorità

Si confermano i criteri e le disposizioni di cui al provvedimento del 11 luglio 2024 prot. n. 317/D/2024, che viene integralmente richiamato. In particolare si sottolinea:

- A) il dovere dei Giudici penali di osservare – in ogni fase e grado – le seguenti priorità, tenendo in considerazione nell'organizzazione del lavoro giudiziario assegnato non solo la prescrizione del reato, ma anche il tipo di reato e le indagini e/o provvedimenti richiesti, e concludendo i procedimenti nel termine ragionevole indicato dalla legge n. 60/2025, con speciale riguardo a:
- procedimenti per i quali è prossima la prescrizione del reato;
 - procedimenti che hanno ad oggetto:
 - a) la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico;
 - b) fatti che hanno generato allarme sociale;
 - c) fatti che assumono rilevanza per l'economia;
 - d) misure cautelari, personali e reali;
 - e) confisca dei proventi illeciti;
 - f) fattispecie con vittime minori o parti civili costituite (in particolare per infortuni sul lavoro o incidente stradali);
 - g) atti persecutori, atti di violenza contro le donne e di genere o di violenza domestica, maltrattamenti in ambito familiare, tratta delle persone.

- procedimenti di estradizione;
 - procedimenti attinenti alla cooperazione internazionale, con speciale attenzione alle rogatorie e all'individuazione, al congelamento, al sequestro e al recupero dei beni strumentali e dei proventi di reato, nonché all'individuazione dei responsabili di reati presupposto del riciclaggio.
- B) il dovere dei Giudici Inquirenti di disporre indagini finanziarie parallele, nel caso di reati che generano proventi finanziari, per rilevare autonomamente eventuali condotte di riciclaggio. A tal fine devono indicare nei provvedimenti la delega specifica alla Polizia Giudiziaria/AIF e, in quelli conclusivi:
- a) nei provvedimenti di archiviazione, che la delega ha avuto esiti infruttuosi;
 - b) nel provvedimento di rinvio a giudizio che il reato contestato è emerso a seguito di indagini finanziarie parallele.
- C) il dovere dei Giudici inquirenti di prestare attenzione alla eventuale responsabilità delle persone giuridiche, iscrivendole immediatamente nel registro delle notizie di reato quando emerge il loro coinvolgimento nei fatti per cui si procede ed effettuando le opportune indagini per l'accertamento degli stessi.

III – Uditori commissariali

Rimangono ferme le deleghe in precedenza impartite fino alla definizione dei relativi procedimenti.

Considerato, peraltro, che finora gli Uditori hanno svolto un ruolo pressoché sostitutivo dei Commissari della legge nelle funzioni istruttorie e di collaborazione per la decisione, mediante la redazione di minute delle sentenze, appare necessario che essi, pur conservando le deleghe in corso, completino la formazione professionale per quanto concerne in particolare le tecniche di redazione della motivazione dei provvedimenti decisorii.

L'Uditore AURORA FILIPPI resta assegnata al settore penale dell'Istruttoria, conservando il carico di lavoro delegato, collaborando con i Giudici Inquirenti ed esercitando le funzioni istruttorie delegate, previo coordinamento fra i medesimi giudici. La stessa prosegue altresì la formazione nel settore civile ed amministrativo quanto alla redazione di minute delle sentenze in materia di diritto comune, nelle cause civili assegnate ai Commissari Santoni e Zaghini e nei ricorsi amministrativi assegnati al Commissario Zaghini, i quali si coordinano fra loro. Prosegue inoltre nell'opera di massimazione delle

sentenze ed ordinanze penali curata dal Giudice per la terza istanza penale, Pres. Giacomo Fumu.

L'Uditore GIULIA RENZI è assegnata al settore civile. Conserva il carico di lavoro civile e penale delegato. È affidata per la formazione sulle tecniche di redazione delle sentenze e dei provvedimenti decisori ai Giudici d'appello civili, di Bona e Pierfelici. Collabora con i Commissari della legge Santoni e Zaghini, esercitando le funzioni istruttorie nei procedimenti di competenza dei Giudici d'appello per delega degli stessi, unitamente a deleghe specifiche nelle cause che richiedono la predisposizione di provvedimenti decisori non routinari. Continua il lavoro di massimazione delle sentenze ed ordinanze penali sotto la guida del Giudice per la terza istanza penale, Pres. Fumu, e a svolgere le altre attribuzioni conferite con disposizioni separate.

L'Uditore MASSIMILIANO SIMONCINI è assegnato al settore civile. Conserva il carico di lavoro civile delegato. Provvede alla massimazione delle ordinanze e delle sentenze civili e amministrative sotto la guida del Giudice d'Appello di Bona in applicazione dei criteri predisposti per la massimazione delle ordinanze e sentenze penali, nonché alla redazione di testi unici delle leggi in materia tributaria, previdenza e assistenza (con le relative circolari applicative), del lavoro subordinato privato e del pubblico impiego (da coordinarsi con le disposizioni dei contratti collettivi tempo per tempo in vigore) ed alla ricognizione delle convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e di segni distintivi, coordinandole con la legislazione ed eventuali disposizioni applicative interne, anch'esse da riunire in un testo unico.

L'Uditore SERENA UGOLINI è assegnata al settore penale dell'Istruttoria. Conserva il carico di lavoro civile e penale delegato. È affidata per la formazione sulle tecniche di redazione delle sentenze e dei provvedimenti decisori al Giudice d'appello penale, Pres. Bricchetti. Collabora con i Giudici Inquirenti esercitando le funzioni istruttorie per delega degli stessi, in coordinamento tra loro, con particolare riferimento ai procedimenti significativi per la trattazione e la elaborazione delle minute dei relativi provvedimenti decisori. Continua il lavoro di massimazione delle sentenze ed ordinanze penali sotto la guida del Giudice per la terza istanza penale, Pres. Fumu, ed a svolgere le altre attribuzioni conferite con disposizioni separate.

I Commissari della legge sono tenuti a registrare e dare atto delle minute dei provvedimenti decisori predisposte dagli Uditori nel fascicolo processuale.

IV - Giudici dell'appello penale

I Giudici d'appello penale, DAVID BRUNELLI e RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI, esercitano la giurisdizione d'appello in materia penale nel giudizio di cognizione di appello, nella fase cautelare di primo grado, nelle procedure di estradizione passiva, sui reclami avverso provvedimenti di collaborazione giudiziaria internazionale, sui reclami in materia di esecuzione penale, nonché sui ricorsi ai sensi dell'art. 135 c.p.p.

Al Giudice Brunelli sono assegnati i procedimenti penali nella fase del giudizio di appello iscritti con numero dispari nel RNR, i provvedimenti cautelari nei procedimenti penali iscritti con numero pari nel RNR, i procedimenti di estradizione con numero dispari nel RNR, i reclami avverso provvedimenti di collaborazione giudiziaria internazionale iscritti con numero dispari nel RNR, i reclami in materia di esecuzione penale nei procedimenti penali iscritti con numero dispari nel RNR.

Al Giudice Bricchetti sono assegnati i procedimenti penali nella fase del giudizio di appello iscritti con numero pari nel RNR, i provvedimenti cautelari nei procedimenti penali iscritti con numero dispari nel RNR, i procedimenti di estradizione con numero pari nel RNR, i reclami avverso provvedimenti di collaborazione giudiziaria internazionale iscritti con numero pari nel relativo registro, i reclami in materia di esecuzione penale nei procedimenti penali iscritti con numero pari nel RNR.

I Giudici Brunelli e Bricchetti si sostituiscono reciprocamente nel caso di incompatibilità o impedimento. Qualora siano entrambi incompatibili o impediti provvedono alla loro sostituzione i Giudici d'appello civile e amministrativo.

Il carico di lavoro assegnato a ciascun Giudice deve essere numericamente identico, per cui il Cancelliere deve compensare le assegnazioni.

Ciascun Giudice di appello trattiene i procedimenti già assegnati.

V - Giudici dell'appello civile

I Giudici d'appello LAURA di BONA e VALERIA PIERFELICI esercitano la giurisdizione d'appello in materia civile ed amministrativa.

Al Giudice di Bona sono assegnati i procedimenti civili e amministrativi iscritti con numero dispari nel registro delle cause d'appello civili e nei registri, rispettivamente, dei ricorsi giurisdizionali amministrativi e dei ricorsi avverso sanzioni amministrative.

Al Giudice Pierfelici sono assegnati i procedimenti civili e amministrativi iscritti con numero pari nel registro delle cause d'appello civili e nei registri, rispettivamente, dei ricorsi giurisdizionali amministrativi e dei ricorsi avverso sanzioni amministrative

I Giudici di Bona e Pierfelici si sostituiscono reciprocamente nel caso di incompatibilità o impedimento. Qualora siano entrambi incompatibili o impediti provvedono alla loro sostituzione i Giudici d'appello del settore penale.

Il carico di lavoro di ciascun Giudice deve essere numericamente identico, per cui il Cancelliere deve compensare le assegnazioni.

Ciascun Giudice di appello trattiene i procedimenti già assegnati.

VI - Procuratori del fisco

La distribuzione del carico di lavoro viene effettuata tra i Procuratori del fisco:

MANUELA ALBANI

ROBERTO CESARINI

GIORGIA UGOLINI

Al fine di assicurare un'equa distribuzione del carico di lavoro, i procedimenti penali, civili e di volontaria giurisdizione sono progressivamente assegnati dalle competenti Cancellerie, seguendo l'ordine alfabetico, uno per ciascun Procuratore del fisco ad iniziare da Albani.

Il Procuratore del Fisco Roberto Cesarini è confermato **Coordinatore** della Procura fiscale, con l'incarico di assicurare che l'attività dell'ufficio risponda a criteri di coerente orientamento e rispetti gli indirizzi generali adottati di concerto tra i Procuratori del fisco e approvati dal Dirigente, al fine di garantire l'uniforme espletamento dei compiti di cui all'art. 5 della legge costituzionale n. 1/2021. Il Coordinatore segnala al Dirigente ogni atto o comportamento non rispondente ai suddetti criteri.

I Procuratori del fisco si attengono agli indirizzi di cui sopra nei singoli procedimenti assegnati e adottano le iniziative di competenza in osservanza degli stessi, ferme restando le attuali assegnazioni.

Il Procuratore del fisco assegnatario del procedimento continua ad esercitare le attribuzioni in ordine alla partecipazione al dibattimento, ai pareri per le archiviazioni, per i patteggiamenti e per le attività di competenza in sede di riesame e di impugnazioni, garantendo, di regola, la continuità nella trattazione del singolo procedimento.

I suddetti criteri possono essere derogati per obiettive esigenze di efficienza e tempestività del servizio su disposizione del Coordinatore, che ne dà comunicazione, preventiva o immediatamente successiva, al Dirigente.

I Procuratori del fisco si sostituiscono tra loro in caso di assenza, incompatibilità o per altre motivate ragioni di cui va data comunicazione preventiva o immediatamente successiva al Dirigente: le sostituzioni avvengono di norma seguendo il criterio alfabetico. Il sostituto è tenuto ad agire in modo coerente con gli atti già compiuti.

VII - Disposizioni generali e finali

- a) I Commissari della legge assicurano la costante presenza durante l'orario di apertura degli uffici per almeno tre giorni lavorativi settimanali.
- b) Ciascun Commissario, qualora si renda necessario per ragioni di ufficio e previa comunicazione scritta alla Cancelleria, può prendere visione dei fascicoli dei Commissari cui sono attribuite le medesime competenze o competenze connesse a uno o più dei procedimenti di cui il Commissario richiedente è titolare. La Cancelleria provvede a informare tempestivamente il Commissario interessato. Il fascicolo è dato immediatamente in visione al Commissario richiedente, il quale provvede a restituirlo alla Cancelleria nel più breve tempo possibile.
- c) Le disposizioni generali e quelle sui criteri di priorità si applicano, in quanto compatibili, anche ai Giudici d'appello.
- d) La violazione delle presenti disposizioni e di quelle precedenti non deroga ai fini della sorveglianza a cui è sottoposto ciascun magistrato, richiamandosi in proposito l'obbligo di puntuale osservanza dei doveri di cui al codice di condotta.

- e) La Cancelleria è incaricata di comunicare all'Ufficio generale contabile i nominativi dei magistrati ai quali è affidata la reperibilità civile e penale, ai sensi delle presenti disposizioni, in ossequio all'art. 2, comma 5, della legge 21 gennaio 2004 n. 4.


Restano in vigore le precedenti disposizioni in quanto compatibili o non derogate dalle presenti.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Tanto premesso,

manda

alle Cancellerie di dare esecuzione alle disposizioni come sopra impartite e alla Direzione organizzativa di trasmettere il provvedimento a tutti i Magistrati del Tribunale, ai Procuratori del fisco, ai Cancellieri e Attuari, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai, al Dirigente dell'Avvocatura dello Stato.



Il Dirigente

Giovanni Canzio